



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

Ordinanza n° 95/2017

Prot. 2766

li 06/07/2017

OGGETTO: Inagibilità temporanea, ma agibile con provvedimenti, edificio privato sito in via Catigliano - (giudizio agibilità B).

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore grave evento sismico che ha interessato l'intero territorio comunale procurando altri danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio comunale di Montelparo si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli anche sulle aree pubbliche e private;

VISTO che in data 30.11.2016 è stato effettuato dalla Squadra SF335 un sopralluogo presso il fabbricato sito in Via Catigliano e distinto in catasto al Foglio n. 6, mappale n.330 – aggregato 00266 00, edificio 001 ed è stata redatta apposita schede FAST n. 003 da cui risulta che l'edificio è "NON UTILIZZABILE";

VISTO che in data 04/07/2017 è stato effettuato dalla Squadra P2370 un sopralluogo presso il fabbricato sito in Via Catigliano e distinto in catasto al Foglio n. 06, mappale n. 330 – aggregato 00266 00, edificio 001 - ed è stata redatta apposita scheda AeDES n. 001 da cui risulta che l'edificio è con giudizio "B – Edificio temporaneamente inagibile, ma agibile con provvedimenti di pronto intervento".

VISTA la scheda GP1 n.0001 del 04/07/2017 squadra P2370, relativa al sopralluogo sopra citato, dove si leggono i seguenti provvedimenti: **"Si prescrive la rimozione del comignolo prop. del Sig. Inaurato Giovanni e Biancucci Siroli Maria Pia. Si rende inoltre necessaria la sistemazione e rimessa in pristino del manto di copertura."**

VISTO che l'immobile sopra citato è di proprietà dei Sig.ri:

- MARIUCCI DOMENICA nata a MONTALTO DELLE MARCHE (AP) il 21/12/1935;
- BIANCUCCI SIROLI LUCIANA nata a MONTELPARO (AP) il 17/11/1955;
- NAPOLEONE BERARDINO nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 01/06/1956;
- BIANCUCCI SIROLI SILVIA nata a MONTELPARO (AP) il 13/02/1949;
- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 30/04/1945;
- CRUCIANI CORRADO nato a MONTELPARO (AP) il 29/03/1953;
- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 09/11/1947;



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

- CRUCIANI FRANCESCO nato a MONTELPARO (AP) il 11/12/1955;
- CRUCIANI GIUSEPPINA nata a MONTELPARO (AP) il 17/09/1947;
- TANCI EDVIGE nata a FERMO (AP) il 09/05/1943;
- TEMPESTILLI CLARA nata a MONTELPARO (AP) il 09/03/1925;
- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 09/11/1949;
- INNAURATO GIOVANNI nato a GESSOPALENA (CH) il 24/01/1955;
- BIANCUCCI SIROLI MARIA PIA nata a MONTELPARO (AP) il 27/11/1956;

VISTO che si rende necessario, disporre il divieto d'uso temporaneo del fabbricato in quanto lo stesso è risultato INAGIBILE, ma agibile con provvedimenti urgenti dal sopralluogo sopra citato effettuato il 04/07/2017;

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D I C H I A R A

per i motivi sopra citati, **INAGIBILE TEMPORAMENTE**, l'intero edificio ma agibile con provvedimenti urgenti (esito B) e che necessità dei seguenti provvedimenti urgenti "Si prescrive la rimozione del comignolo prop. del Sig. Innaurato Giovanni e Biancucci Sirolì Maria Pia. Si rende inoltre necessaria la sistemazione e rimessa in pristino del manto di copertura." del fabbricato in oggetto sito a Montelparo in Via Catigliano, meglio identificato catastalmente all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno comune di Montelparo al foglio 06 particelle mappale n. 330 – aggregato 00266 00, edificio 001 - di proprietà dei Sig.ri:

- MARIUCCI DOMENICA nata a MONTALTO DELLE MARCHE (AP) il 21/12/1935;
- BIANCUCCI SIROLI LUCIANA nata a MONTELPARO (AP) il 17/11/1955;
- NAPOLEONE BERARDINO nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 01/06/1956;
- BIANCUCCI SIROLI SILVIA nata a MONTELPARO (AP) il 13/02/1949;
- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 30/04/1945;
- CRUCIANI CORRADO nato a MONTELPARO (AP) il 29/03/1953;
- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 09/11/1947;
- CRUCIANI FRANCESCO nato a MONTELPARO (AP) il 11/12/1955;
- CRUCIANI GIUSEPPINA nata a MONTELPARO (AP) il 17/09/1947;
- TANCI EDVIGE nata a FERMO (AP) il 09/05/1943;
- TEMPESTILLI CLARA nata a MONTELPARO (AP) il 09/03/1925;



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

- CRUCIANI FILIPPO nato a MONTELPARO (AP) il 09/11/1949;
- INNAURATO GIOVANNI nato a GESSOPALENA (CH) il 24/01/1955;
- BIANCUCCI SIROLI MARIA PIA nata a MONTELPARO (AP) il 27/11/1956;

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati finché le prescrizioni indicate non sono state effettuate.
- **Di provvedere nel più breve tempo possibile ai provvedimenti urgenti prescritti, "Si prescrive la rimozione del comignolo prop. del Sig. Innaurato Giovanni e Biancucci Siroli Maria Pia. Si rende inoltre necessaria la sistemazione e rimessa in pristino del manto di copertura"** così come indicato nel modello GP1 redatto dai tecnici incaricati squadra P2370 in data 04/07/2017.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

DISPONE

- Al / i proprietario/ i dell'immobile nell'immediatezza e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, nomini / nominino un tecnico abilitato di fiducia per la valutazione degli interventi da porre in atto al fine di garantire la sicurezza dell'immobile prendendo provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica quanto prima e nel rispetto delle procedure di Legge.
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luciano Evandri per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Che la presente ordinanza dovrà essere notificata a tutti i proprietari, tutti i residenti ed interessati;

Che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

- alla SOUP - Regione Marche;
- alla SOI - Sala Operativa Integrata della Provincia di Fermo;
- alla SOI - Sala Operativa Integrata della Provincia di Macerata;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
- al Comando VV.FF. di Fermo;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio della Polizia Locale provvederanno di concerto ad adottare le misure necessarie al fine di verificare l'attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla Civica Residenza, 06/07/2017



IL SINDACO

Marino Screpanti